



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 17/07/2006

OGGETTO :

REGOLAMENTO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **luglio diciassette duemilasei** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 31/07/2006, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOTT. LEONARDO G. SIRIANNI	CONSIGLIERE	X	
DOTT. MARIO C ALIGIURI	CONSIGLIERE		X
MONTORO VITTORIO ANGELO	CONSIGLIERE		X
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
ROCCA DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
SCALISE EGIDIO GAETANO	CONSIGLIERE	X	
DE FAZIO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
COLISTRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
CALOIERO MIMMA	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO MARIO	CONSIGLIERE	X	
CHIDO PIERO	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO SALVATORE LUIGI	CONSIGLIERE		X
MICHELE CHIDO	CONSIGLIERE	X	
Sig. CERRA RAFFAELLO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
MARASCO MARIO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI PASQUALE	CONSIGLIERE	X	

Totale 18 35

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. ANTONINO FERRAILO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE F.F.** assume la presidenza della presente adunanza e, riconoscendone la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, emanato in attuazione della legge di delega 23.12.1996, n. 662 - art. 3, commi dal 143 al 149 e 151, con cui è stato approvato, tra l'altro, il riordino della disciplina dei tributi locali;

Rilevato che le norme contenute nell'art. 52 del citato D.Lgs 446/97 prevedono esplicitamente una potestà regolamentare generale per Province e Comuni per la disciplina delle proprie entrate, ivi comprese quelle di natura tributaria;

Considerato che tali norme consentono l'attivazione delle competenze riconosciute in materia regolamentare generale ed in materia tributaria locale ai Consigli Comunali dall'art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 21.03.2006 con la quale è stato approvato il regolamento unico per le entrate comunali nel quale sono stati unificati, previa opportuna rivisitazione e raggruppamento delle disposizioni in essi contenute, i seguenti Regolamenti Consiliari:

- Regolamento applicazione tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, approvato con delibera consiliare n. 6 del 16.02.1995;
- Regolamento Comunale per la istituzione e la disciplina del canone iniziative pubblicitarie, approvato con delibera consiliare n. 43 del 30.10.1998;
- Regolamento comunale per la istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 45 del 30.10.1998;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili- ICI, approvato con delibera consiliare n. 46 del 30.10.1998;
- Regolamento delle entrate, approvato con delibera consiliare n. 5 del 25.02.2000;

Considerato che:

- con nota prot. n. 4183 del 05.06.2006 il suddetto regolamento, unitamente alla delibera di approvazione, veniva inviato al Ministero dell'Economia e Finanze così come previsto dall'art. 52 - 2° comma - del D.Lgs n. 446/97;
- con successiva nota prot. n. 15767/2006/DPF/UFF del 28.06.2006, l'Ufficio Federalismo Fiscale – Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia, rilevava alcune imprecisioni nel contenuto degli articoli 28, commi 2 e 3, in materia di rimborsi e 41, comma 3, in materia di ravvedimento, richiamando l'attenzione del comune sull'opportunità di modificare le norme richiamate anche al fine di evitare possibili impugnative;
- che le osservazioni del Ministero appaiono senz'altro accoglibili vertendo in materia di diritti dei contribuenti nelle materie evidenziate, ancor più da tutelare dando piena applicazione allo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000);

Viste le modifiche da apportare agli articoli sopra indicati consistenti:

a) art. 28: nella riformulazione del comma 2, il quale non prevede più la previsione di un termine decadenziale per la presentazione della richiesta di rimborso nel caso in cui quest'ultima sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, nell'eliminazione dell'inciso "a pena di nullità" al comma 3 e nell'aggiunta del comma 3-bis nella seguente formulazione:

"3-bis. Nel caso in cui la richiesta sia carente degli elementi di cui al comma 3, l'ufficio tributi invita il contribuente ad integrarla, fornendo i chiarimenti necessari o producendo i

documenti mancanti, i quali non siano altrimenti in possesso dell'ufficio, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso inutilmente il quale la richiesta viene rigettata.”

b) art. 41: nell'eliminazione al comma 3 dell'ultima frase “se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore”;

Atteso che l'art. 39 del D.L. 4.07.2006, n. 223, ha modificato l'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30.09.2005 n. 203, convertito dalla legge 02.12.2005, n. 248, stabilendo che l'esenzione dal pagamento dell'ICI, disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale;

Ritenuto di dover pertanto modificare l'art. 46 del regolamento che, al comma. 3, prevedeva l'esenzione dall'ICI per gli immobili di proprietà della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose ancorché gli stessi venissero utilizzati per attività commerciali;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 52 - 2° comma - del D.Lgs n. 446/97, i regolamenti in materia tributaria locale sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo, sono comunicati, unitamente alla relativa delibera al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta, espresso da Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

Udita l'illustrazione del Segretario comunale in ordine alle modifiche da apportare;

Udito l'intervento del Capogruppo di opposizione Michele Chiodo il quale preannuncia il voto favorevole trattandosi di modifiche marginali per quanto opportune;

Con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le seguenti modifiche al Regolamento Unico delle Entrate Comunali, già approvato con delibera del C.C. n. 5 del 21.03.2006, consistenti:

a) art. 28: nella riformulazione del comma 2, il quale non prevede più la previsione di un termine decadenziale per la presentazione della richiesta di rimborso nel caso in cui quest'ultima sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, nell'eliminazione dell'inciso “a pena di nullità” al comma 3 e nell'aggiunta del comma 3-bis nella seguente formulazione:

“3-bis. Nel caso in cui la richiesta sia carente degli elementi di cui al comma 3, l'ufficio tributi invita il contribuente ad integrarla, fornendo i chiarimenti necessari o producendo i documenti mancanti, i quali non siano altrimenti in possesso dell'ufficio, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso inutilmente il quale la richiesta viene rigettata.”

b) art. 41: nell'eliminazione al comma 3 dell'ultima frase “se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore”;

c) art. 46: nella soppressione del comma 3;

2. **Di dare atto** che gli articoli riformulati a seguito delle modifiche sono allegati alla presente deliberazione per una migliore lettura e comprensione;
3. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione e degli articoli modificati al Ministero dell'Economia e Finanze, dandone pubblicità mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

REGOLAMENTO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI
(articoli modificati ed integrati con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 17.07.2006)

Art. 28 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il

diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. **Qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 24, comma 5, la richiesta di rimborso non è soggetta a termini decadenziali.**
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3-bis. Nel caso in cui la richiesta sia carente degli elementi di cui al comma 3, l'ufficio tributi invita il contribuente ad integrarla, fornendo i chiarimenti necessari o producendo i documenti mancanti, i quali non siano altrimenti in possesso dell'ufficio, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso inutilmente il quale la richiesta viene rigettata.**
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 41 - Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene seguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.
 - b) Ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) Ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 46 – Immobili esenti dall'imposta.

1. In aggiunta alle esenzioni all'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992, sono esenti da detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalla Comunità Montana, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione prevista al punto i) dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/92 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **17/07/2006**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 21/07/2006 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAILOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **N** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAILOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/07/2006 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **31/07/2006**

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAILOLO